SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 luglio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Università cattolica del sacro cuore di Milano

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI PROVINCIA DI L'AQUILA, 6 APRILE 2009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministeri - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE:

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2009

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2720). *(09A08110)*
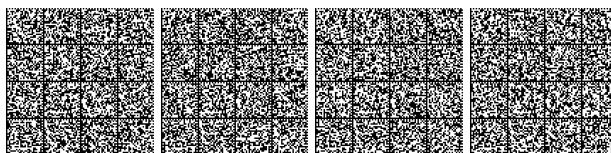
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 23 giugno 2009.

Rettifica al decreto 24 dicembre 2008 relativo al riconoscimento, al sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il proprio decreto datato 24 dicembre 2008 con il quale si riconosceva all'interessato il titolo di formazione professionale acquisito in Egitto quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia;

Rilevato che in detto decreto è stato erroneamente riportato il nome dell'interessato «Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin» invece di «Ahmed Shehab Eldin Ahmed Abd El Mottaleb»;

Vista l'istanza di correzione del 22 giugno 2009;

Decreta:

Il decreto 24 dicembre 2008 relativo «al riconoscimento, al sig. Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin, di titolo di formazione professionale acquisito in Egitto quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia» è modificato come segue:

il nome errato Amed Abd el Motaleb Ahmed Shehab Eldin è sostituito dal nome esatto «Ahmed Shehab Eldin Ahmed Abd El Mottaleb», come si evince dalla documentazione agli atti.

Roma, 23 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

09A08598

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Miriam Zeli Grunschy, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguita in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Vista l'istanza della sig.ra Miriam Zeli Grunschy, cittadina italo-brasiliana, nata a Porto Alegre il 19 agosto 1958, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale «técnico de guia de turismo» acquisito in Brasile, ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue: portoghese, inglese e spagnolo;

Considerato inoltre che la sig.ra Miriam Zeli Grunschy risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa consistente in una prova attitudinale che si articola in un esame orale, da effettuarsi presso la Provincia di Roma, in quanto la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
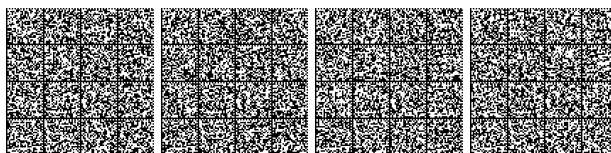
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Miriam Zeli Grunschy, cittadina italo-brasiliana, nata a Porto Alegre il 19 agosto 1958, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di esame orale, di cui in premessa, secondo le indicazioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Miriam Zeli Grunschy un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: portoghese, inglese e spagnolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

La prova attitudinale consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Miriam Zeli Grunschy, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei siti archeologici e museali nonché delle bellezze naturali e delle risorse ambientali nell'ambito di Roma e provincia.

Tenuto conto che la sig.ra Miriam Zeli Grunschy risulta essere un «professionista» già qualificato in Brasile e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue portoghese, inglese e spagnolo, la prova attitudinale consiste in una prova orale nelle materie sottoelencate.

• *Cultura storico-artistica generale.*

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

• *Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.*

Conoscenza della situazione geografica generale della regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

• *Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.*

09A08597

DECRETO 26 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Venera Quattrocchi, di titolo di formazione professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e Siracusa e provincia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2008 con il quale è stato conferito al Cons. Angelo Canale l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Venera Quattrocchi, cittadina italiana, nata a Catania il 13 marzo 1979, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «BTS Tourisme - guide interprète régional conseguito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti di Messina e provincia, Catania e provincia e Siracusa e provincia della professione di "guida turistica"» nelle lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi dell'8 maggio 2009, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 30 mesi o in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per i citati ambiti territoriali;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
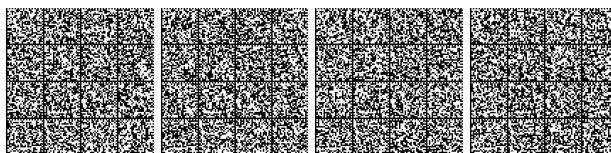
Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Venera Quattrocchi, cittadina italiana, nata a Catania il 13 marzo 1979, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Messina e provincia, Catania e provincia e Siracusa e provincia nelle lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di trenta mesi o di una prova orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione Siciliana rilascerà alla sig.ra Venera Quattrocchi un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2009

Il capo del Dipartimento: CANALE

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Venera Quattrocchi, nata a Catania il 13 marzo 1979, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti di esercizio: Messina e provincia, Catania e provincia e Siracusa e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: inglese, spagnolo, francese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Storia della Sicilia:

principale normativa nazionale e regionale del settore del turismo;

principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali delle province di cui trattasi;

principali itinerari turistici consigliabili, servizi pubblici e rete di comunicazioni.

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Siracusa:

- Storia di Siracusa;
- nozioni di letteratura greca e latina;
- monumenti greco-romani di Siracusa e provincia e collezioni preistoriche greche e romane del Museo archeologico nazionale;
- monumenti bizantini di Siracusa e provincia;
- monumenti medievali e moderni di Siracusa;
- collezioni d'arte medievale e moderna e pinacoteca del Museo Bellomo di Siracusa;
- complessi preistorici di Pantalica e Thapsos (cronologia, caratteri architettonici e stilistici);
- complessi archeologici di Megara Hyblea, Leontinoi, Akrai e Heloros;
- musei civici di Noto ed Avola ed «Antiquarium» di Lentini;
- tradizioni popolari;
- principali località turistiche della Provincia di Siracusa con particolare riferimento alla città di Noto e alla sua storia legata al Barocco.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Messina:

Storia di Messina.

Principali monumenti di Messina: Duomo, Chiesa SS. Annunziata dei Catalani, Fontana di Orione del Montorsoli, Monumento a Don Giovanni D'Austria, Monastero di Montevergine, Fontana di Nettuno, Chiesa S.Maria degli Alemanni, Chiesa S.Giovanni di Malta, Monte di Pieta, Chiesa S.Maria della Valle detta Badiazza, Tempio S.Francesco d'Assisi, Santuario di Montalto, La Madonnina del Porto, Sacrario Cristo Re, resti delle antiche fortificazioni (Forte Gonzaga, Rocca Guelfonia, Ogliastri e San Jachiddu. Tirone).

Principali palazzi e musei di Messina.

Roccavaldina: Palazzo Baronale, Antica farmacia, Chiesa Madre e Chiesa della Catena; S. Lucia del Mela: Santuario Santa Maria della Neve, Duomo, Palazzo Vescovile.

Rometta: resti del Castello, Chiesa bizantina del SS. Salvatore, Chiesa Madre.

Villafranca: Santuario Ecce Homo di Calvaruso.

Itala: Chiesa basiliana S.Pietro.

Scaletta Zanclea: Castello, Chiesa S. Nicola.

Taormina: Teatro greco romano, Palazzo Corvaja, Duomo, ex Chiesa S. Agostino, Palazzo Duchi S.Stefano, Chiesa di S. Caterina e l'Odeon Romano, Chiesa di S.Pancrazio, Palazzo Ciampoli, Badia Vecchia, Convento S.Domenico.

Castelmola: Castello, Chiesa S. Giorgio.

Giardini Naxos: zona archeologica e museo archeologico.

S. Alessio Siculo: Castello normanno.

Forza d'Agro: Chiesa S. Agostino, Chiesa Madre, Chiesa S. Francesco.

Francavilla di Sicilia: Convento Cappuccini, Chiesa Madre, Chiesa dell'Annunziata. le Gole dell'Alcantara.

Casalvecchio Siculo: Chiesa basiliana SS. Pietro e Paolo di Agrò; chiesa madre.

Savoca: Catacombe del convento dei Cappuccini, Chiesa Madre e Chiesa di San Michele.

Milazzo: Castello, Duomo nuovo e Duomo antico, principali chiese e palazzi cittadini.

Patti: Ville romane di Patti e Tindari, Cattedrale di S.Bartolomeo, zona archeologica di Tindari (Teatro greco romano, le terme, la Basilica detta Ginnasio, il museo) il Santuario della Madonna nera di Tindari.

Castroreale: Chiesa madre e principali luoghi di culto.

Acquedolci: la Grotta di S. Teodoro.

Brolo: il Castello medievale.

Ficarra: Chiesa madre e resti del Castello medievale.

Capo d'Orlando: resti del Castello trecentesco e il Santuario di Maria Santissima.

Galati Mamertino: Chiesa madre.

Gioiosa Marea: Chiesa madre e Gioiosa Guardia.

Mistretta: Chiesa madre, Chiesa S. Giovanni e Chiesa S. Caterina.

S. Stefano di Camastra: Museo della ceramica.

S. Marco d'Alunzio: Tempio di Ercole, varie chiese di epoche diverse.

Tusa: rovine dell'antica Halaesa, Chiesa Madre.

Montalbano Elicona: il Castello.

Naso: Chiesa madre, Chiesa barocca del Salvatore.

Frazzano: Monastero di S. Filippo di Fragala.

Isole Eolie: Lipari, zona archeologica, Museo archeologico eoliano. Castello, Cattedrale; Alicudi. Filicudi e Panarea: zone paesaggistiche di rilievo e relativi villaggi preistorici.

Salina: Santuario Madonna del Terzito e riserva naturale dei Monti Fossa delle Felci e dei Porri.
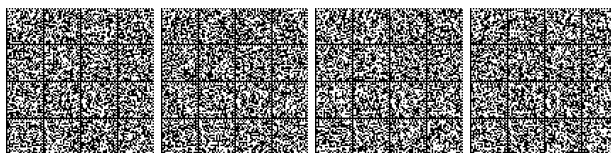
Stromboli e Vulcano: particolari fenomeni vulcanici, attività fumarolica.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Catania:

- Etna: nozioni di geografia geofisica e vulcanologica; catatteristiche delle sue manifestazioni vulcaniche; principali eruzioni; suddivisione dell'Etna dal punto di vista turistico: versante sud-est e nord-est e le loro caratteristiche, mezzi di comunicazioni, attrezzature ricettive, impianti turistici;

- Catania: nozioni di storia dalle origini della città, attività e caratteristiche della popolazione, caratteristiche climatiche, dati e nozioni sulla città moderna-settecentesca, illustrazione storico artistica delle opere d'arte, dei monumenti, delle aree archeologiche e delle bellezze naturali;

- Principali centri turistici della provincia di Catania, tra cui Randazzo e Maniace con il Castello Nelson.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di uno o più professionisti, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali indicati che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista (o i professionisti) responsabile comunica al competente ufficio della Regione Siciliana la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del competente ufficio della Regione Siciliana.

A tale scopo il professionista (o i professionisti) responsabile del tirocinio di trenta mesi trasmetterà al competente ufficio della Regione Siciliana una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti territoriali richiesti..

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, il competente ufficio della Regione Siciliana rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme regionali.

09A08599

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi - periodo 2007-2013. (Decreto n. 23/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 83/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM/2005/0123 del 6 aprile 2005, che istituisce un programma quadro sulla Solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

Vista la decisione del Consiglio n. 435/2007/CE del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013, nell'ambito del predetto programma quadro;

Vista la decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 che approva, per l'Italia, il programma pluriennale 2007-2013 e i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, da cui risulta che il cofinanziamento comunitario è di 6.315.000 euro per il programma 2007 e di 8.591.000 euro per il programma 2008;

Vista la nota n. 1986 del 2 maggio 2008 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione richiede l'intervento del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per la copertura della corrispondente quota di parte nazionale, pari ad euro 2.451.700 per il 2007 e ad euro 3.857.900 per il 2008;

Considerato che, in base al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, per gli interventi cofinanziati il Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 eroga le quote a proprio carico sulla base delle procedure di pagamento previste dalla corrispondente normativa comunitaria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.,
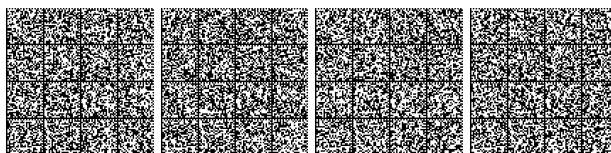
di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 22 aprile 2009 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale complessivo a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi annuali 2007 e 2008 del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi è di euro 6.309.600, di cui euro 2.451.700 per il programma annuale 2007 ed euro 3.857.900 per il programma annuale 2008.

2. Il Fondo di rotazione, analogamente a quanto previsto dalla citata decisione n. 435/2007/CE, è autorizzato ad erogare i predetti importi, su richiesta del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, secondo le seguenti modalità:

Programma annuale 2007:

a) un primo prefinanziamento di 1.225.850 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2007, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

Programma annuale 2008:

a) un primo prefinanziamento di 1.928.950 euro, pari al 50 per cento dell'assegnazione 2008, a seguito dell'erogazione del corrispondente prefinanziamento comunitario;

b) un secondo prefinanziamento, di importo proporzionale a quello comunitario, a seguito dell'avvenuta erogazione del secondo prefinanziamento comunitario;

c) un pagamento a saldo, a seguito dell'erogazione del corrispondente saldo comunitario.

3. Il Ministero dell'interno effettua i controlli di competenza e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero si attiva per la restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2009

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 217

09A08594

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Cosmo soc. coop. sociale a r.l.», in Modugno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione datata 27 novembre 2006, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «COSMO soc. coop. sociale a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita in data 26 giugno 1997, con atto rogito del notaio Mazza di Valenzano (Bari), n. REA BA-393567, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la rag. Silvia Volpini, nata a Umbertide (Perugia) il 28 dicembre 1975 con studio in Foligno (Perugia), via delle Industrie s.n. int. C - frazione Sant'Eraclio, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08645

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Coop. Ittica Mare del Sud a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dei verbale di accertamento ispettivo datato 29 maggio 2006, effettuato dal revisore incaricato del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Coop. Ittica Mare del Sud a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 12 marzo 2002, con atto a rogito del notaio dott.ssa Mazzeo Alba di Foggia, n. REA FG-2288 18, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Silvio De Pascale, nato a Foggia il 29 luglio 1979 e residente in Foggia, via M. Papa n. 28/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08644

DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Giovani & Anziani società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Trani e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di accertamento ispettivo datato 14 aprile 2006, effettuato dal revisore incaricato del Ministero delle attività produttive (oggi Ministero dello sviluppo economico), relativo alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Giovani & Anziani società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Trani (Bari), costituita in data 3 luglio 2000, con atto del notaio dott. Capozza Domenico di Corato (Bari), n. REA BA-427340, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Vincenzo Ronchi, nato a Foggia il 25 giugno 1954 con studio in Manfredonia (Foggia), piazza del Popolo n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 200l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08695
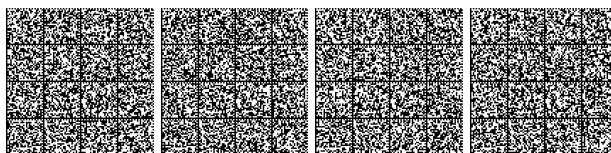
DECRETO 19 giugno 2009.

Scioglimento della cooperativa «Bolzella Prima - Soc. Coop. a r.l.», in Allumiere e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione in data 7 febbraio 2007, effettuata dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il Registro delle imprese;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Bolzella Prima - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Allumiere (Roma), costituita in data 2 gennaio 1987, con atto a rogito del notaio Paolo Becchetti di Civitavecchia (Roma), n. REA RM-628842, è sciolta d'ufficio ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, con studio in Roma, via A. Baiamonti n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 19 giugno 2009

Il Ministro: SCAJOLA

09A08696

DECRETO 13 luglio 2009.

Emissione di un francobollo celebrativo della prevenzione e lotta contro gli incendi, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;
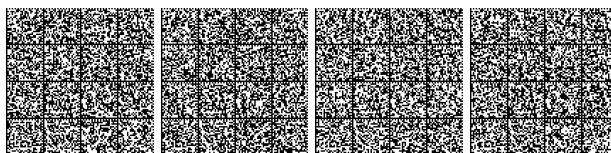
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2007), con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2009 di autorizzazione all'emissione integrativa, nell'anno 2009, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 19 maggio 2009;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2009, un francobollo celebrativo della prevenzione e lotta contro gli incendi, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: sei; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in alto, un paesaggio naturale, verdeggiante e rigoglioso, dove fa capolino un cervo e, in basso, lo stesso scenario dopo l'incendio.

Completano il francobollo la leggenda «PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2009

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

09A08697

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Mangalam Devasia Lijimol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mangalam Devasia Lijimol ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
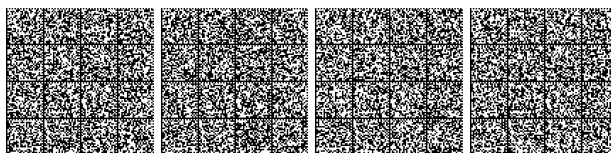
Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing» conseguito nell'anno 2000, presso la «S.H. School of Nursing, Nagampadam» di Kottayam-Kerala (India) dalla sig.ra Mangalam Devasia Lijimol, nata a Padaharam-Kerala (India) il giorno 23 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Mangalam Devasia Lijimol è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08596

DECRETO 18 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Denica Ivanova Chakarova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 23 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Denica Ivanova Chakarova nata a Ihtiman (Bulgaria) il giorno 12 novembre 1981, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato in data 12 giugno 2008 con il n. 4098 dalla Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистър лекар по дентална медицина» rilasciato dalla Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria - in data 12 giugno 2008 con il n. 4098 alla sig.ra Denica Ivanova Chakarova, nata a Ihtiman (Bulgaria) il giorno 12 novembre 1981, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Denica Ivanova Chakarova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08587
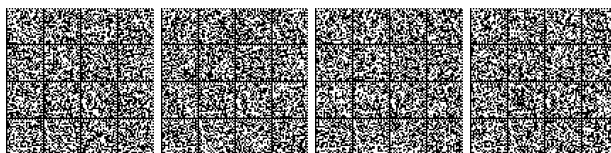
DECRETO 18 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Katerina Zekmanovska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Katerina Zekmanovska nata a Skopje (Repubblica di Macedonia) il giorno 13 dicembre 1977, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Магистър Фармацевт» rilasciato in data 30 gennaio 2003 con il n. 9780 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Магистър Фармацевт» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - in data 30 gennaio 2003 con il n. 9780 alla sig.ra Katerina Zekmanovska, nata a Skopje (Repubblica di Macedonia) il giorno 13 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Katerina Zekmanovska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08589

DECRETO 18 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Doroteia Gabriela Popescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 10 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Doroteia Gabriela Popescu nata a Orsova (Romania) il giorno 31 luglio 1977, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic veterinar» rilasciato in data 16 dicembre 2002 con il n. 51/1119 dalla Universitatea de Ştiințe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - in data 16 dicembre 2002 con il n. 51/1119 alla sig.ra Doroteia Gabriela Popescu, nata a Orsova (Romania) il giorno 31 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Doroteia Gabriela Popescu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08590

DECRETO 18 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Alexandra Stefania Bogheanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 24 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alexandra Stefania Bogheanu nata a Orsova (Romania) il giorno 22 dicembre 1979, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic veterinar» rilasciato in data 28 maggio 2007 con il n. 17/1835 dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic veterinar» rilasciato dalla Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timşoara - Romania - in data 28 maggio 2007 con il n. 17/1835 alla sig. ra Alexandra Stefania Bogheanu, nata a Orsova (Romania) il giorno 22 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Alexandra Stefania Bogheanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08591

DECRETO 18 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Irina Vitan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 25 febbraio 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Irina Vitan nata a Craiova (Romania) il giorno 10 dicembre 1975, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato in data 20 settembre 2001 con il n. 416 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicinā specializarea stomatologie» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova - Romania - in data 20 settembre 2001 con il n. 416 alla sig.ra Irina Vitan, nata a Craiova (Romania) il giorno 10 dicembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Irina Vitan è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08603

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucataru Irimia Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bucataru Irimia Elena, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani nell'anno 1994, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Botosani nell'anno 1994 dalla sig.ra Bucataru Irimia Elena, nata a Saveni (Romania) il giorno 11 novembre 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.
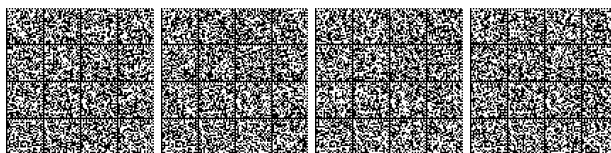
Art. 2.

La sig.ra. Bucataru Irimia Elena è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08595

DECRETO 19 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Francesco Marcello, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Francesco Marcello nato a New York (U.S.A.) il giorno 3 dicembre 1962, di cittadinanza italiana e statunitense, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctoris medicinae universalis» rilasciato in data 14 settembre 1996 con il n. 189/1996 dalla Università di medicina di Szent-Györgyi Albert di Szeged - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di « Doctoris medicinae universalis» rilasciato dalla di Szent-Györgyi Albert di Szeged - Ungheria - in data 14 settembre 1996 con il n. 189/1996 alla sig. Francesco Marcello, nato a New York (U.S.A.) il giorno 3 dicembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Francesco Marcello è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08588

DECRETO 8 luglio 2009.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Gliforoc 360».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1998 che definisce le modalità per l'importazione parallela di prodotti fitosanitari sul mercato italiano da Paesi comunitari, così come modificato da decreti ministeriali 21 luglio 2000, 24 ottobre 2006, 3 aprile 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda del 14 aprile 2009, con cui l'impresa Rocca Frutta s.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), Via Ravenna n. 1114, ha richiesto l'importazione parallela dalla Germania del prodotto Durano ivi registrato al n. 052389-00 a nome dell'impresa Monsanto Europe SA;

Vista la comunicazione del Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit di tale Paese;

Accertato che le differenze nella natura e nella percentuale dei coformulanti modificano la classificazione di pericolosità ma non l'efficacia agronomica del prodotto fitosanitario che si intende importare rispetto a quello registrato in Italia, con la denominazione Roundup Bioflow e con il numero di registrazione n. 8382 del 7 agosto 1993, a nome dell'impresa Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.;

Considerato che il prodotto di riferimento Roundup Bioflow autorizzato in Italia al n. 8382, è stato sottoposto alla procedura di riclassificazione come previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE e successive modificazioni;

Considerato che l'impresa Rocca Frutta s.r.l. ha chiesto di denominare il prodotto importato col nome Gliforoc 360;

Vista la nuova etichetta da apporre sulle confezioni importate, così come adeguata alle norme vigenti ed al pari prodotto fitosanitario già in commercio in Italia;

Visto il versamento di € 516,46 effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio della presente autorizzazione;

Decreta:

1. È rilasciata all'impresa Rocca Frutta s.r.l., con sede in Gaibana (Ferrara), via Ravenna n. 1114, fino al 30 giugno 2012, l'autorizzazione n. 14714/IP all'importazione parallela dalla Germania del prodotto fitosanitario Xi, Irritante, denominato Durano ed ivi autorizzato al n. 052389-00. Il prodotto importato viene denominato Gliforoc 360.

2. Il prodotto è sottoposto: alle operazioni di confezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Menora GmbH, Graz (Austria), Ki-Hara Chemicals Ltd, Birmingham (Regno Unito), Stefes GmbH, Hamburg (Germania), Agro Vita, Hettstedt (Germania), Cera Chem Sarl, Mertert (Lussemburgo), Industrial Química Key S.A., Tàrrega (Spagna); alle operazioni di sola rietichettatura presso gli stabilimenti delle imprese Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (Milano), IRCA Service S.p.a., Fornivo S. Giovanni (Bergamo).

3. Il prodotto verrà posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da: ml 200, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20, 50, 200.

4. È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotto posto in commercio a seguito di importazione parallela dalla Germania, ai sensi del D.M. 17/12/98 del Ministero della sanità e successive modifiche e integrazioni

GLIFOROC 360

Erbicida sistemico di post-emergenza. Concentrato solubile

Composizione:
Glifosate acido puro g 31 (360 g/l)
(sotto forma di sale isopropilamminico g 41)
Acqua e coadiuvanti q.b. a g 100

IRRITANTE

Frasi di Rischio :
Rischio di gravi lesioni oculari; Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Titolare della registrazione
Monsanto Agrar Deutschland GmbH - Vogelsanger Weg 91 – Düsseldorf (Germania)

Numero di registrazione 052389-00

Importato dalla Germania da
Rocca Frutta S.r.l. – via Ravenna, 1114 – 44040 Gaibana (FE)
Tel +39 0532 718186

Officine di riconfezionamento / rietichettatura:
Stefes GmbH – Lübeck (Germania), Ki-Hara Chemicals Ltd – Wellington, Telford (UK), Agro Vita Handelsgesellschaft GmbH – Hettstedt (Germania), Cera Chem S.a.r.l. – Mertert (Lussemburgo), Menora GmbH – Graz (Austria), Industrial Quimica Key S.A. – Tarrega (Spagna)

Officine di sola rietichettatura:
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)

Registrazione n. xxxx/ I.P. del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 200, 250, 500; litri 1, 3, 5, 10, 20, 50 *[1]*
litri 200 *[2]*

Partita n.

Misure precauzionali.
Attenzione: utilizzare occhiali protettivi durante la fase di preparazione della miscela.

Informazioni mediche: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso oppure consultare un centro antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).

MODALITA D'IMPIEGO
Generalità. GLIFOROC 360 è un erbicida da impiegarsi in post-emergenza delle infestanti nel controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni, siano esse annuali, bienni o perenni. Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi perennanti. GLIFOROC 360 non ha attività residua in quanto e rapidamente degradato dai microrganismi presenti nell'ambiente.
Attrezzature, volumi d'acqua e miscele. Si raccomanda l'utilizzo di ugelli a specchio o a ventaglio e di operare a pressioni comprese tra 1 e 3 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. L'impiego di attrezzature a sgocciolamento, di tipo umettante o lambente, oppure munite di schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto. anche quando le infestanti sono vicine alla coltura. Al termine del trattamento lavare accuratamente le pompe e i recipienti, risciacquandoli almeno tre volte prima di riutilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Impiegare preferibilmente volumi d'acqua fino a 400 l/ha. L'addizione alla miscela di 10 Kg/ha di solfato ammonico può risultare utile, soprattutto in condizioni di trattamento non ottimali.
Avvertenza. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può essere ridotta da precipitazioni cadute entro 6 ore dal trattamento, taglio, pascolo, danneggiamento della vegetazione, siccità, freddo, attacchi parassitari o comunque da quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o traslocazione del prodotto. Non impiegare attrezzature e recipienti galvanizzati (es. zincato) o di ferro se non protetti da vernici plastiche, perché potrebbero formarsi gas infiammabili.
Campi d'impiego.
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il tronco ben lignificato. Agrumi: arancio, cedro, clementine, mandarino, limone, pompelmo, kumquat. Pomacee: melo, pero. Frutta a guscio: noce e nocciolo. Vite e olive (olive da olio: nella preparazione delle piazzole, applicare il prodotto fine a 6 l/ha, almeno 7 giorni prima dell'inizio della raccolta).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la derive colpisce il tronco anche ben lignificato. Drupacee: albicocco, ciliegio, mandorlo, nettarina, pesco, susino. Actinidia. Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.
Colture per le quali va assolutamente evitato anche contatto e il diserbo è possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti ed a goccia). Ortaggi: carciofo, pomodoro, melanzana, fagiolino, fava, pisello, carota. Patata. Mais (solo interfila, da non impiegarsi in pre-raccolta). Oleaginose: soia. Foraggiere: prati (leguminose e graminacee), erba medica. Barbabietola da zucchero. Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro emergenza: asparago.
Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, rise, soia, lino, senape, colza, girasole, cotone, prati, vivai prima della semina (anche nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura), del trapianto, dopo il raccolto o a fine ciclo. Trattare con le infestanti emerse: effettuare il trapianto o la semina non prima di 48 ore dal trattamento.
Aree non destinate alle colture agrarie: sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali e industriali, area ed opere civili.
Dosi d'impiego. Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell'infestante, sia del tipo di attrezzatura impiegata. Nel caso di associazioni fioristiche adottare la dose efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di infestazioni a macchia impiegare concentrazioni di 1- 2 l / 100 litri d'acqua sulle annuali/bienni e di 2 - 5 / 1 00 litri d'acqua sulle perenni.
Nell'impiego di attrezzature selettive seguire attentamente le dosi a le modalità di impiego raccomandate dal produttore. Di seguito sono indicate le dosi suggerite per il controllo delle principali infestanti (in presenza di ulteriori specie effettuare prima piccole prove di saggio).
Annuali e bienni. 1,5 - 4 l/ha: *Alopecurus* spp. (Coda di topo), *Avena* spp. (Avena selvatica), *Hordeum murinim* (Orzo selvatico), *Lolium* spp. (Loietto), *Mercurialis* spp. (Mercorella), *Poa* spp. (Fienarola). Riso crodo, *Amni maius* (Sedano selvatico), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Calendula* spp. (Calendula), *Chenopodium* sp. (Farinaccio), *Orobanche* spp. (Succiamele), *Portulaca* spp. (Porcellana), *Raphanus* spp. (Ravanello Selvatico), *Senecio* spp. (Senecio}, *Sinapis* spp. (Senape), *Stellaria* spp. (Centocchio), *Veronica* spp. (Veronica).
Perenni. 4 - 5 l/ha: *Agropyron repens* (Agropiro), *Carex* spp. (Carice), *Cirsium* spp. (Stoppione), *Euphorbia* spp. (Euforbia), *Glyceria* spp. (Gliceria), *Hipericum* spp. (Erba di San Giovanni), *Laersia oryzoides* (Serla), *Phalaris* spp. (Scagliola), *Rumex* spp. (Romice). *Sonchus* spp. (Grespino), *Sorghum halepense* (Sorge selvatico). 5 - 7 l/ha: *Alisma* spp. (Mestolaccio), *Asfodelus* spp. (Asfodelo), *Butomus* spp. (Fiorone), *Cyperus* spp. (Zigolo), *Ferula* spp. (Ferula), *Juncus* spp. (Giunco), *Nardus* spp. (Cumino), *Scirpus* spp. (Scirpo}, *Sparganium* spp. (Spargonio), *Tussillago* spp. (Farfaraccio). 8 - 10 l/ha: *Agrostis* spp. (Cappellini), *Allium* spp. (Aglio), *Artemisia* spp. (Artemisia), *Arundo* spp. (Canna), *Cynodon* spp. (Gramigna), *Eracleum* spp. (Panace), *Glechoma* spp. (Edera), *Oxalis* spp. (Acetosella), *Paspalum* spp. (Gramignone), *Phragmites* spp. (Cannuccia di Palude), *Pteridium* spp. (Felce), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Rubus* spp. (Rovo), *Tipha* spp. (Tifa), *Urtica* spp. (Ortica).
12 l/ha: *Aristolochia* spp. (Aristolochia), *Clematis* spp. (Clematide), *Convolvulus* spp. (Convolvolo), *Rubia peregrina* (Robbia selvatica).
Arbusti 4 - 6 l/ha: *Acer* spp. (Acero), *Fraxinus* spp. (Fressino), *Genista* spp. (Ginestra), *Salix* spp. (Salice), *Sambucus* spp. (Sambuco), *Vaccinum* spp. (Mirtillo). 10 - 12 l/ha: *Calluna* spp. (Grecchia), *Cistus* spp. (Cisto), *Erica* spp. (Erica), *Lonicera* spp. (Caprifoglio).

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

Compatibilità: Il prodotto si utilizza da solo.
Avvertenza: in case di miscela con altri formulati deve essere rispettato ii periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscela compiuta.
Fitotossicità: il prodotto non è selettivo e può essere fitotossico se spruzzato sulle parti verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata delle specie arbustive ed arboree. In impianti giovani e per le colture più sensibili impiegare ugelli schermati. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali polloni. se colpiti dal trattamento, possono disseccare o essere comunque danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto nelle piante madri.
Attenzione: da usarsi esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali domestici.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le Istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non operare contro vento. DA NON VENDERSI SFUSO

[1] **Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.**

[2] **Il presente contenitore è di proprietà di** Rocca Frutta S.r.l.**, deve essere utilizzato con il previsto sistema di travaso e quando vuoto restituito per il riutilizzo. Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto. In caso di fuoriuscita accidentale del prodotto assorbire con terra, sabbia, segatura o altro materiale assorbente e raccogliere entro recipienti per il successivo smaltimento come rifiuto speciale. *ATTENZIONE: CONTENITORE DA RESTITUIRE A*** Rocca Frutta S.r.l. ***PER IL RIUTILIZZO. NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.***

09A08602
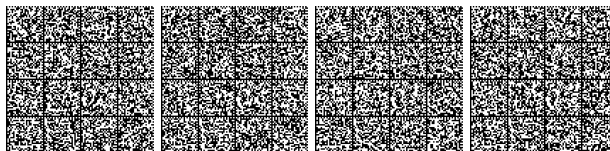
DECRETO 9 luglio 2009.

Nuova registrazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti i decreti legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti collegati, di cui l'ultimo il Reg. (CE) n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 di recepimento della direttiva 2000/10/CE della Commissione del 1° marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 2000, relativo all'iscrizione fino al 30 novembre 2010, di alcune sostanze attive, tra cui il fluroxipir, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007 di recepimento della direttiva 2007/21/CE della Commissione del 10 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in quanto proroga il periodo d'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui il fluroxipir fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva fluroxipir, hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, presentando, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, valutato alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto;

Visto il decreto dirigenziale del 26 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 14 febbraio 2006 di ri-registrazione provvisoria fino al 30 novembre 2010, dei prodotti fitosanitari a base di fluroxipir;
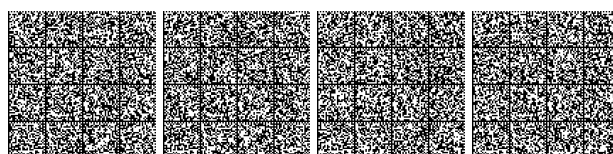
Vista la nota pervenuta in data 28 marzo 2009 con la quale l'Impresa Dow Agrosciences, titolare della registrazione del prodotto fitosanitario STARANE (n. reg. 7943) e dei suoi prodotti copia GARTREL (n. reg 11495) e MET (n. reg 13882), ha presentato istanza di modifica di composizione relativamente ai coformulanti e alle dosi d'impiego;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari espresso in data 7 aprile 2009, favorevole alla ri-registrazione dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto fino al 31 dicembre 2011 con l'adeguamento alle nuove condizioni d'impiego e classificazione;

Considerato altresì che la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari ha ritenuto di condizionare la ri-registrazione di detti prodotti fitosanitari alla presentazione, entro un anno, di ulteriori dati richiesti;

Viste le note con le quali le Imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato al presente decreto, hanno trasmesso gli atti definitivi ottemperando a quanto richiesto dall'ufficio;

Ritenuto di dover ri-registrare fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza della sostanza attiva nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, fermo restando l'esito della valutazione degli ulteriori dati richiesti;

Visti i versamenti effettuati per prodotti fitosanitari ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 dicembre 2011, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fluroxipir nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, con la composizione ed alle condizioni indicate in etichetta, fatto salvo l'esito della valutazione degli ulteriori dati richiesti.

Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali i prodotti fitosanitari indicati nell'elenco allegato al decreto, devono essere posti in commercio.

Le imprese titolari delle registrazioni dei detti prodotti fitosanitari sono tenute a rietichettare o a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni dei prodotti eventualmente giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2009

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **fluroxipir** ri-registrati fino al 31 dicembre 2011

	N. reg.ne	Nome prodotto	Impresa	Data reg.ne
1.	7943	STARANE	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	06/02/1991
2.	11495	GARTREL (copia p.f. STARANE)	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	08/11/2002
3.	13882	MET (copia p.f. STARANE)	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	10/08/2007
4.	7971	STARANE 21	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.R.L.	06/04/1991
5.	10285	TOMAHAWK (copia p.f. STARANE 21)	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	26/01/2000
6.	10710	TOMAGAN (copia p.f. STARANE 21)	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD	15/02/2001

STARANE* 21

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi e olivo

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di STARANE 21
FLUROXIPIR puro g. 20,6 (=200 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)
Dow AgroSciences S.A. - DRUSENHEIM (Francia)

Taglie autorizzate: **1 - 3 - 5 litri**

Registrazione n. 7971 del 06/04/91 del Ministero della Sanità.
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica. **Consultare un centro antiveleni.**

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ D'AZIONE

STARANE 21 è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE

Infestanti controllate:

Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrum*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: STARANE 21 si applica in post-emergenza alla dose di 0,9 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,7 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 gg. dopo il trattamento.

Mais: STARANE 21 si applica in post emergenza alla dose di 0,5 - 0,7 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Non applicare STARANE 21 oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE
Infestanti controllate:

Malva (*Malva spp.*), **rovo** (*Rubus spp.*) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee.

DOSI D'IMPIEGO

Pomacee, agrumi e olivo: STARANE 21 si impiega in post-emergenza delle infestanti alla dose di 1,5 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare STARANE 21 con prodotti a base di glyphosate.

Intervallo di sicurezza: per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare STARANE 21 nei vivai e nei giovani impianti.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

GARTREL*

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi, olivo

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di GARTREL
FLUROXIPIR puro g. 18,69 (=180 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A -DRUSENHEIM (Francia)
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI)

Taglie autorizzate: **1 - 5 litri**

Registrazione n. 11495 del 08/11/02 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ D'AZIONE

GARTREL è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE

Infestanti controllate

Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrum*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: GARTREL si applica in post-emergenza alla dose di 1,0 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,75 l/ha.
È consentita la trasemina delle leguminose 10 gg. dopo il trattamento.
Mais: GARTREL si applica in post emergenza alla dose di 0,6 - 0,8 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1,1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Non applicare GARTREL oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE
Infestanti controllate:

Malva (*Malva spp.*), **rovo** (*Rubus spp.*) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee.

DOSI D'IMPIEGO

Pomacee, agrumi e olivo: GARTREL si impiega in post emergenza delle infestanti alla dose di 1,7 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare GARTREL con prodotti a base di glyphosate.

Intervallo di sicurezza: per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare GARTREL nei vivai e nei giovani impianti.

Fitotossicità: GARTREL può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È, inoltre, fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

MET*

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi, olivo

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di MET
FLUROXIPIR puro g. 18,69 (=180 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A.S. - DRUSENHEIM (Francia) *(prod e conf)*
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LODI) *(prod e conf)*
TORRE Srl – Torrenieri (Fraz. Montalcino) - SI*(prod e conf)*
NUFARM GmbH & Co KG – Linz (Austria) *(prod e conf)*

Taglie autorizzate: **1 - 5 litri**

Registrazione n. 13882 del 10/08/07 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ D'AZIONE

MET è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE

Infestanti controllate:

Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrum*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: MET si applica in post-emergenza alla dose di 1,0 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,75 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 gg. dopo il trattamento.

Mais: MET si applica in post emergenza alla dose di 0,6 - 0,8 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1,1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Non applicare MET oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE
Infestanti controllate:

Malva (*Malva spp.*), **rovo** (*Rubus spp.*) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee.

DOSI D'IMPIEGO

Pomacee, agrumi e olivo: MET si impiega in post emergenza delle infestanti alla dose di 1,7 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare MET con prodotti a base di glyphosate.

Intervallo di sicurezza: per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare MET nei vivai e nei giovani impianti.

Fitotossicità: MET può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È, inoltre, fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

STARANE*

Erbicida selettivo per frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi, olivo

LIQUIDO EMULSIONABILE

Composizione di STARANE
FLUROXIPIR puro g. 18,69 (=180 g/l)
Coformulanti q.b. a g. 100

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali contenute nelle schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Via Patroclo, 21 – 20151 Milano
Tel. +39 051 28661

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
Dow AgroSciences S.A -DRUSENHEIM (Francia)
Dow AgroSciences Ltd. - KING'S LYNN - Norfolk (UK)

Taglie autorizzate: **1 - 5 litri**

Registrazione n. 7943 del 06/02/91 del Ministero della Salute
Partita n. Vedere sulla confezione

Telefono di emergenza - DER (24 ore): 0039-335-6979115

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose.
Organo bersaglio: fegato e rene.
Terapia: sintomatica.
Consultare un centro antiveleni.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

MODALITÀ D'AZIONE

STARANE è un erbicida sistemico di post emergenza assorbito principalmente dalle foglie (solo parzialmente dalle radici) e traslocato rapidamente attraverso il floema e lo xilema in tutta la pianta infestante, inclusi i meristemi e le altre parti della pianta in via di sviluppo. Il prodotto disturba la divisione e la crescita delle cellule, interferendo nei normali processi di crescita delle piante infestanti. I primi sintomi compaiono già dopo qualche giorno, anche se l'effetto finale richiede qualche settimana.

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

DISERBO DELLE COLTURE ERBACEE

Infestanti controllate:

Attaccamano (*Galium aparine*), **cencio molle** (*Abutilon theophrasti*), **centocchio** (*Stellaria media*), **erba morella** (*Solanum nigrum*), **forbicina** (*Bidens tripartita*), **poligono convolvolo** (*Polygonum convolvulus*), **porcellana** (*Portulaca oleracea*), **romice** (*Rumex spp.*), **vilucchio** (*Convolvulus arvensis*), **vilucchione** (*Calystegia sepium*).

DOSI D'IMPIEGO

Frumento tenero e duro, orzo, segale e avena: STARANE si applica in post-emergenza alla dose di 1,0 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,75 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 gg. dopo il trattamento.

Mais: STARANE si applica in post emergenza alla dose di 0,6 - 0,8 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1,1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Non applicare STARANE oltre lo stadio di 6 foglie di mais.

DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE
Infestanti controllate:

Malva (*Malva spp.*), **rovo** (*Rubus spp.*) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee.

DOSI D'IMPIEGO

Pomacee, agrumi e olivo: STARANE si impiega in post emergenza delle infestanti alla dose di 1,7 l/ha, con 300-400 litri d'acqua ettaro.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare STARANE con prodotti a base di glyphosate.

Intervallo di sicurezza: per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare STARANE nei vivai e nei giovani impianti.

Fitotossicità: STARANE può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È, inoltre, fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.
Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D.L.vo n°65/2003). Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

* Marchio registrato della Dow AgroSciences

etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

TOMAGAN

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Fluroxipirl puro 20,6 g (=200 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiemme e scintille – Non fumare Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. . **Non gettare i residui nelle fognature**. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 10710 del 15/02/2001

Contenuto: ml 200-250-500; L 1-5 Partita n.
Distribuito da: SIVAM SPA - Milano

Prescrizioni Supplementari: Sp1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TERAPIA: Sintomatica
Consultare un centro antiveleni.

TOMAGAN

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS
LIQUIDO EMULSIONABILE

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Colture autorizzate: frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi, olivo.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Diserbo delle colture erbacee:
Infestanti controllate
Galium aparine (attaccamano), ***Poligonum Convolvulus*** (poligono convolvolo), ***Stellaria media*** (centocchio), ***Abutilon theophrasti*** (cencio molle), ***Bidens tripartita*** (forbicina), ***Solanum nigrum*** (erba morella), ***Portulaca oleracea*** (porcellana), ***Convolvulus arvensis*** (vilucchio), ***Calystegia sepium*** (vilucchione), ***Rumex** spp.* (romice),

Dosi di impiego:
Frumento tenero e duro, segale, orzo, avena: TOMAGAN si applica in postemergenza alla dose di 0,9 l/ha. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,7 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.
Mais: TOMAGAN si applica alla dose di 0,5 -0,7 l/ha. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Il prodotto non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

Diserbo delle colture arboree:
***Rubus** spp.* (rovo), ***Malva** spp.* (Malva) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee
Dosi di impiego:
Pomacee, agrumi e olivo: TOMAGAN si impiega alla dose di 1,5 l/ha.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare TOMAGAN con prodotti a base di glyphosate.

Per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare TOMAGAN nei vivai e nei giovani impianti.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

"Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione "

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il preparato è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003)

Operarsi in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del......"

TOMAHAWK

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Fluroxipiril puro 20,6 g (=200 g/l)
coformulanti q.b. a 100 g

NOCIVO

L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Infiammabile. Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni polmonari se ingerito. L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiemme e scintille – Non fumare Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. . **Non gettare i residui nelle fognature**. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. Conservare soltanto nel recipiente originale.
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS
P.O.B. 262 – 77100 Ashdod - ISRAELE
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via G. Falcone 13 - 24126 Bergamo
Tel. 035 328811

Stabilimento di produzione:
AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS Ltd – 77100 Ashdod (Israele)

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 10285 del 26/01/2000

Contenuto: ml 200-250-500; L 1-5 Partita n.
Distribuito da: SIVAM SPA - Milano

Prescrizioni Supplementari: Sp1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.]
INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
SINTOMI: negli animali da esperimento irritante per cute, occhi e mucose. Organo bersaglio: fegato e rene.
TERAPIA: Sintomatica
Consultare un centro antiveleni.

TOMAHAWK

ERBICIDA SELETTIVO PER FRUMENTO TENERO E DURO, SEGALE, ORZO, AVENA, MAIS
LIQUIDO EMULSIONABILE

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Colture autorizzate: frumento tenero e duro, segale, orzo, avena, mais, pomacee, agrumi, olivo.

USI AUTORIZZATI E MODALITA' D'IMPIEGO:

Diserbo delle colture erbacee:
Infestanti controllate
Galium aparine (attaccamano), ***Poligonum Convolvulus*** (poligono convolvolo), ***Stellaria media*** (centocchio), ***Abutilon theophrasti*** (cencio molle), ***Bidens tripartita*** (forbicina), ***Solanum nigrum*** (erba morella), ***Portulaca oleracea*** (porcellana), ***Convolvulus arvensis*** (vilucchio), ***Calystegia sepium*** (vilucchione), ***Rumex** spp.* (romice),

Dosi di impiego:
Frumento tenero e duro, segale, orzo, avena: TOMAHAWK si applica in postemergenza alla dose di 0,9 l/ha. Quando viene miscelato con altri erbicidi di post-emergenza (dicotiledonicidi), il dosaggio può essere abbassato a 0,7 l/ha.
E' consentita la trasemina delle leguminose 10 giorni dopo il trattamento.
Mais: TOMAHAWKsi applica alla dose di 0,5 -0,7 l/ha. In presenza di specie perennanti: alla dose di 1 l/ha, anche in applicazione frazionata.
Il prodotto non deve essere applicato oltre lo stadio di 6 foglie del mais.

Diserbo delle colture arboree:
***Rubus** spp.* (rovo), ***Malva** spp.* (Malva) e tutte le infestanti indicate per le colture erbacee
Dosi di impiego:
Pomacee, agrumi e olivo: TOMAHAWK si impiega alla dose di 1,5 l/ha.
Per un ottimale controllo delle specie perennanti menzionate è consigliabile miscelare TOMAHAWK con prodotti a base di glyphosate.

Per la sola coltura agrumi sospendere il trattamento 21 giorni prima della raccolta.

Avvertenza: Non utilizzare TOMAHAWK nei vivai e nei giovani impianti.

Una pioggia caduta dopo un'ora dalla distribuzione non pregiudica l'esito del trattamento.

Fitotossicità: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta. È inoltre fitotossico per pomacee, agrumi ed olivo se trattato direttamente sulle foglie o sulle parti verdi delle piante.

"Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo d'azione "

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il preparato è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art.9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003)

Operarsi in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

"Etichetta Autorizzata con Decreto Dirigenziale del......"

09A08556

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2009.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V.Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 6 febbraio 2009 al 5 marzo 2009 nelle province di Livorno, Pisa.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite,

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Livorno:

piogge alluvionali dal 6 febbraio 2009 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del comune di Collesalvetti.

Pisa:

piogge alluvionali dal 6 febbraio 2009 al 5 marzo 2009;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Cascina, Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A08600

DECRETO 3 luglio 2009.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Tromba d'aria dell'11 dicembre 2008 nella provincia di Agrigento.

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Agrigento:

tromba d'aria dell'11 dicembre 2008;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Canicattì, Castrofilippo, Naro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2009

Il Ministro: ZAIA

09A08601

DECRETO 17 luglio 2009.

Individuazione dell'organismo di controllo denominato «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.» come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'articolo 48 del regolamento CE n. 479/2008.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) a 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto l'art. 2, comma 2, punto 5, e l'art. 5 del regolamento CE a 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista la nota prot. n. 03/09 del 10 luglio 2009 presentata dall'organismo di controllo «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» in breve «TCA s.r.l.» con sede in Firenze, viale Belfiore, 9 relativa alla richiesta di individuazione della società TCA s.r.l. quale organismo di certificazione e controllo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette del settore vitivinicolo ai sensi dell'art. 48 del regolamento CE 479/2008 del 29 aprile 2008;

Vista la documentazione agli atti dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo TCA s.r.l.;

Considerata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008 è la conformità di cui alla norma EN 45011, valutate dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;
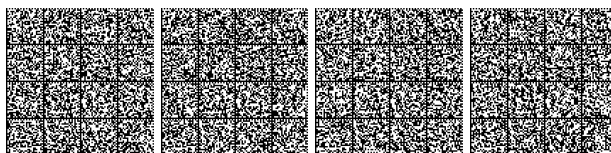
Vista l'informativa sullo schema per il riconoscimento degli organismi di controllo nel settore delle produzioni vitivinicole a D.O. in applicazione del regolamento CE 479/2008, presentata al Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura in data 14 maggio 2009, e la presa d'atto della medesima da parte dello stesso Comitato;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'individuazione dell'organismo di controllo denominato in breve TCA s.r.l. come soggetto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008;

Decreta:

Articolo unico

L'organismo di controllo denominato «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» in breve «TCA s.r.l.» con sede in Firenze, Viale Belfiore, 9, risulta conforme alla norma EN 45011 e pertanto idoneo a svolgere le funzioni di controllo di cui all'art. 48 del regolamento CE n. 479/2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

L'Ispettore generale capo: SERINO

09A08640

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 luglio 2009.

Rinegoziazione del medicinale «Fosfocrisolo» (aurotiosolfato di sodio), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 293/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Zambon Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Fosfocrisolo;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5/6 maggio 2009;

Vista la deliberazione n. 10 del 4 giugno 2009 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FOSFOCRISOLO (aurotiosolfato di sodio) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

5,61 mg/ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare 5 fiale 1 ml - AIC n. 009333093/N (in base 10)08WUC5 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 17,18;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 28,36;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fosfocrisolo (aurotiosolfato di sodio) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica.«RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 luglio 2009

Il direttore generale: RASI

09A08724

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 maggio 2009.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 47;

Vista la motivata proposta del Consiglio della facoltà di giurisprudenza, formulata nell'adunanza del 12 marzo 2008, intesa a ottenere l'incremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di sei unità e dei posti di ricercatore universitario di dieci unità;

Vista la motivata proposta del Consiglio della facoltà di scienze politiche, formulata nell'adunanza del 25 febbraio 2009, intesa a ottenere l'incremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di tre unità;

Viste le motivate proposte del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», formulate nelle adunanze del 9 gennaio e del 15 ottobre 2008 e del 28 gennaio 2009, intese a ottenere l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di quattro unità, il decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di tre unità e l'ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di tre unità;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico, nell'adunanza del 9 marzo 2009;

Viste le delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, nell'adunanza del 27 maggio 2009, con le quali è stato approvato:

a) per la facoltà di giurisprudenza: l'incremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di cinque unità e dei posti di ricercatore universitario di cinque unità;

b) per la facoltà di scienze politiche: l'incremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di due unità;

c) per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli»: l'ampliamento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia di quattro unità, il decremento della pianta organica dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia di tre unità e l'ampliamento della pianta organica dei posti di ricercatore universitario di tre unità;

Decreta:

Articolo unico

Nella tabella «A», di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», dello statuto dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni:

a) nella parte relativa ai «Posti di ruolo dei professori universitari di prima fascia» vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti previsti per la facoltà di giurisprudenza viene aumentato di cinque unità e diventa:

«facoltà di giurisprudenza .... 35»;

il numero dei posti previsti per la facoltà di scienze politiche viene aumentato di due unità e diventa:

«facoltà di scienze politiche .... 20»;

il numero dei posti previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di quattro unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 78»;

b) nella parte relativa ai «Posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia» viene apportata la seguente modifica:

il numero dei posti previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene diminuito di tre unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 241»;

c) nella parte relativa ai «Posti di ricercatore universitario» vengono apportate le seguenti modifiche:

il numero dei posti previsti per la facoltà di giurisprudenza viene aumentato di cinque unità e diventa:

«facoltà di giurisprudenza .... 45»;

il numero dei posti previsti per la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» viene aumentato di tre unità e diventa:

«facoltà di medicina e chirurgia "A. Gemelli" .... 505».

Milano, 27 maggio 2009

Il rettore: ORNAGHI

Il direttore amministrativo: CICCHETTI

09A08574

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI PROVINCIA DI L'AQUILA, 6 APRILE 2009

CIRCOLARE 17 luglio 2009.

Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009. (Riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti danneggiati, riparazione o rafforzamento locale di elementi strutturali o parti di essi).

1. OGGETTO.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3779, modificata ed integrata dall'art. 11 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n. 3782, e dall'art. 13 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 giugno 2009, n. 3784, reca disposizioni finalizzate a favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo *B)* e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo *C)*.

I presenti indirizzi, emanati ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, forniscono criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, per i quali l'esito dei rilievi di agibilità sia stato di tipo B o C.

2. VALUTAZIONE DEL DANNO.

Il danno deve essere valutato conformemente ai criteri della scheda AeDES, di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753/2009; il tecnico incaricato della progettazione dei lavori provvederà, quindi, a compilarla per le sezioni da 1 a 4 e ad allegarla alla relazione ponendo chiaramente in evidenza la coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati.

3. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI.

Gli obiettivi fondamentali da conseguire con gli interventi per i quali è prevista la copertura economica ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi sono definiti nell'art. 1, comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009: «Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari ubicate nei ter-

ritori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009, che hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente, (con esito di tipo *B)* e che possono essere oggetto di recupero dell'agibilità con misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo *C)*, è riconosciuto un contributo diretto per la copertura degli oneri relativi agli interventi di riparazione degli elementi non strutturali e degli impianti, nonché la riparazione o gli interventi locali su singoli elementi strutturali o parti di essi, comunque idonei ad assicurare migliori condizioni di sicurezza ai sensi delle Norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 e della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009».

Pertanto l'obiettivo primario è il ripristino dell'agibilità sismica dell'immobile, attraverso il recupero delle condizioni di sicurezza precedenti all'evento sismico, e della sua abitabilità, attraverso la riparazione degli impianti e delle finiture danneggiate. Il ripristino dell'agibilità sismica deve essere conseguito primariamente attraverso interventi per l'eliminazione delle condizioni di pericolo, la riparazione e/o il reintegro degli elementi non strutturali e strutturali.

L'Ordinanza ammette al rimborso, oltre che tali interventi, anche gli interventi di rafforzamento locale coerenti con le disposizioni del paragrafo 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2009 e del par. C.8.4.3 della relativa circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009, recante «Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», che recitano:

8.4.3 Riparazione o intervento locale.

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

C8.4.3 Riparazione o intervento locale (Circolare applicativa n. 617 del 2 febbraio 2009).

Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murali) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l'intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici. Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti) ricadono in questa categoria, in quanto comunque migliorano anche il comportamento globale della struttura, particolarmente rispetto alle azioni sismiche.».

Gli interventi sugli elementi strutturali, condotti per conseguire un rafforzamento locale e non una semplice riparazione; saranno finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturali dell'edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di collasso che più frequentemente si manifestano per effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezza della costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3 delle norme tecniche.

Pertanto non è richiesta l'analisi sismica dell'intera costruzione ma solo la valutazione dell'incremento di sicurezza, in termini di resistenza e/o di duttilità, della parte strutturale su cui si interviene.

4. COMPETENZA DEI DIVERSI TIPI DI INTERVENTO.

Nel caso di edificio di proprietà unica, il proprietario può presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, per tutti gli interventi (non strutturali, impiantistici e strutturali) necessari per ripristinare ed eventualmente rafforzare l'edificio.

Nel caso di edificio di proprietà condominiale, in relazione al tipo di intervento, potranno presentare domanda per accedere al contributo al Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, i proprietari di ciascuna unità immobiliare e/o il rappresentante del condominio. Salvo nei casi in cui non siano necessari interventi su parti condominiali, secondo quanto specificato di seguito, sarà preferibile inoltrare l'istanza di accesso al contributo tramite l'amministratore o il rappresentante del condominio e comunque, in ogni caso, in base ad un progetto unitario. Ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:

a) gli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa sono di competenza del proprietario della stessa unità;

b) gli interventi sulle parti non strutturali e impiantistiche comuni sono di competenza del condominio; in particolare lo sono tutti gli interventi che interessano le tamponature sulle facciate esterne e sulle parti comuni interne;
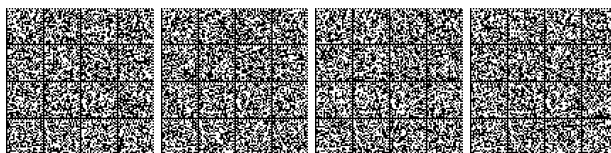
c) gli interventi di riparazione delle parti strutturali interne alle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, ai sensi dell'art. I comma 3, potranno essere effettuati in base ad un progetto unitario o direttamente dal proprietario della singola unità, che ne dovrà dare comunque comunicazione al rappresentante del condominio, o anche dal rappresentante del condominio, in relazione alle specifiche esigenze di rapidità del ripristino dell'agibilità sismica;

d) gli interventi di riparazione delle parti strutturali comuni, nonché di quelle interne alla singola unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, sono di competenza del condominio, il cui rappresentante potrà presentare domanda al Sindaco per accedere al contributo, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009;

e) gli interventi di rafforzamento locale di qualsiasi elemento strutturale sono di competenza del condominio, e dovranno essere effettuati dal rappresentante del condominio.

In ogni caso gli interventi sulle parti strutturali e non strutturali dovranno permettere di ripristinare l'agibilità sismica dell'intera costruzione e la piena fruibilità delle unità immobiliari e degli immobili di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009.

Ai fini della piena efficacia dell'intervento sulle parti strutturali, il finanziamento degli interventi di competenza del condominio (voci «d» ed «e» dell'elenco precedente) è ammissibile anche se non tutte le unità immobiliari ricadono nelle categorie di cui all'art. 1, commi 3 e 4 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009.

5. TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE.

Coerentemente con gli obiettivi degli interventi richiamati all'art. 1, comma 1 dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, gli interventi ammissibili a finanziamento saranno unicamente finalizzati: a ripristinare le condizioni precedenti all'evento, sia in termini di finiture che di distribuzione interna e funzionalità impiantistica, a ridurre il rischio di caduta di elementi non strutturali pesanti, a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche.

Gli interventi volti a migliorare le condizioni di sicurezza di parti strutturali critiche, in coerenza con gli art. 8.4.3 e 8.7.4 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, dovranno mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.

Le tipologie di intervento ammesse a finanziamento sono le seguenti:

A.1 riparazione di elementi non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;

A.2 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;

A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;

A.4 riparazione locale di elementi strutturali.

Sono, inoltre, ammessi a finanziamento fino ad un importo massimo pari a 150 €/mq di superficie coperta lorda, inclusi i costi di finitura e le spese tecniche, i seguenti interventi di rafforzamento locale:

B.1 gli interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l'incolumità delle persone;

B.2 gli interventi di rafforzamento locale di elementi strutturali ai sensi dell'art. 8.4.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per gli interventi di rafforzamento strutturale, in generale, dovranno essere valutati e curati, oltre alla riparazione degli eventuali danni presenti, gli aspetti seguenti:

- riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani di progettazione o costruzione;

- ampliamento di giunti sismici o interposizione di materiali atti ad attenuare gli urti, se il danno è attribuibile ad un'insufficiente ampiezza;

- miglioramento del sistema di fondazione, se il danno è attribuibile ad un cedimento fondale localizzato.

Per le strutture in c.a., in particolare, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento della resistenza dei nodi trave-pilastro d'angolo o, più in generale, non confinati e della capacità deformativa («duttilità») di singoli elementi.

Per le strutture in muratura, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento dei collegamenti tra solai e pareti o tra copertura e pareti e fra pareti confluenti in martelli murari ed angolate, conseguibile attraverso l'applicazione di tiranti;

- riduzione ed eliminazione delle spinte non contrastate di coperture, archi e volte, conseguibile mediante tiranti;

- sostituzione di architravi e/o rafforzamento delle pareti intorno alle aperture.

Infine, per le strutture in acciaio, dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:

- miglioramento della stabilità locale e flesso-torsionale degli elementi strutturali;
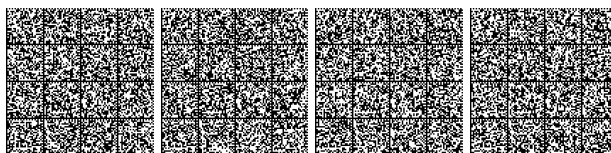
- incremento della resistenza dei collegamenti;

- miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-colonna.

Qualunque intervento che modifichi la situazione precedente al sisma (ad esempio spostamento di tramezzi, cambiamento della tipologia di finiture, etc.) non sarà ammesso a finanziamento, se non in quota parte corrispondente alla stima derivante da un computo metrico del corrispondente intervento di ripristino ammissibile al rimborso.

La sostituzione del singolo elemento strutturale fortemente danneggiato sarà ammessa a finanziamento solo se economicamente più conveniente della riparazione.

La situazione pre-evento e la rispondenza dell'intervento al ripristino secondo quanto sopra specificato dovrà essere asseverata dal tecnico incaricato e documentata fotograficamente.

6. COSTI IMPUTABILI.

I costi degli interventi vanno computati con riferimento al prezzario informativo delle opere edili della regione Abruzzo, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2009, n. 280, BUR n. 33 dell'8 luglio 2009. Per i prezzi non ricompresi in esso potrà farsi l'analisi caso per caso e, in futuro, fare riferimento alle eventuali integrazioni che la Regione dovesse pubblicare.

In particolare per le singole tipologie di intervento dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:

• nel ripristino degli elementi non strutturali i materiali e le tecniche utilizzate dovranno essere compatibili con quelli presenti nell'edificio e, ove possibile, tali da ridurre il rischio per l'incolumità delle persone in caso di terremoto;

• le finiture danneggiate a causa del sisma saranno ripristinate utilizzando materiali e tecniche compatibili con le finiture preesistenti; la spesa ammessa a contributo, qualora non sia possibile certificare costi superiori delle finiture presenti prima del terremoto, non potrà, comunque, superare l'importo relativo a finiture del livello previsto per l'edilizia economica e popolare;

• gli impianti idrici, fognari, elettrici, del gas danneggiati saranno ripristinati con materiali e tecniche ammesse dalle norme vigenti e compatibili con le eventuali porzioni di impianto non danneggiate. Dovranno osservarsi le cautele necessarie per evitare futuri danni connessi allo scuotimento sismico;

• il costo della sostituzione completa del singolo elemento strutturale è imputabile fino ad un massimo pari al costo della riparazione;

• sono considerati ammissibili anche i compensi aggiuntivi conferiti agli Amministratori dei condomini per l'esecuzione dei lavori sopra detti.

7. DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO.

I documenti da presentare per la domanda di accesso ai contributi sono quelli indicati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e, più specificatamente, dovrà essere presentata al Sindaco del Comune di competenza:

- domanda, redatta in conformità al modello allegato all'Ordinanza, in cui, se l'oggetto del contributo è un edificio di proprietà condominiale, andranno indicati tutti i proprietari, ed allegate le relative deleghe al rappresentante unico, generalmente individuato nell'Amministratore di Condominio;

- preventivo di spesa con indicazione dei tempi di realizzazione del lavoro;

- perizia giurata del professionista abilitato che attesti:

a) l'entità del danno subito attraverso la compilazione della scheda AEDES nelle sezioni 1, 2, 3, 4;

b) il nesso di causalità tra il danno e l'evento sismico, nel caso in cui l'immobile ricada in zone situate fuori dei territori dei comuni individuati ai sensi all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

c) la natura e l'idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma degli elementi su cui si interviene, ai sensi dell'art. 1, comma 1;

d) la quantificazione, mediante computo metrico estimativo, degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità (interventi tipo A del par. 5) e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi tipo B del par. 5) degli elementi su cui si interviene, computando separatamente i primi ed i secondi e riportando, oltre ai totali, anche i costi per unità di superficie. Tale quantificazione andrà anche suddivisa per ciascuna proprietà e per la parte condominiale, qualora si tratti di edificio di proprietà condivisa. I costi unitari per le spese condominiali andranno riferiti alle superfici lorde totali del fabbricato, comprensive di sottotetti, scantinati, garage, porticati e quant'altro presente nel fabbricato;

e) la congruità del preventivo di spesa;

- rapporto fotografico dello stato di fatto con relativa planimetria in cui sia individuabile il punto di vista di ciascuno scatto fotografico.
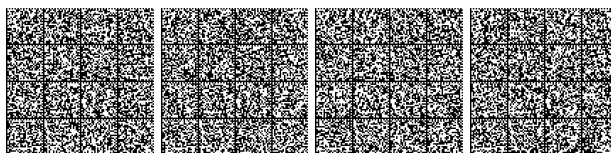
Gli elementi principali del progetto di intervento di riparazione e rafforzamento locale dovranno essere sintetizzati utilizzando l'apposito modello allegato ai presenti indirizzi.

8. DOCUMENTI DI PROGETTO DA CONSEGNARE.

Prima dell'inizio dei lavori il beneficiario dovrà dare comunicazione, sottoscritta anche dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza, ove previsti, al Comune e al Genio civile della provincia. Per gli interventi su parti strutturali, inoltre, andranno depositati al Genio civile i particolari costruttivi e la verifica degli elementi su cui si interviene, che dimostri l'entità del miglioramento locale conseguito.

Dovrà essere redatto un progetto esecutivo degli interventi riguardanti gli elementi strutturali, corredato di elaborati grafici, report fotografico dello stato di fatto e relazione tecnica che, tra l'altro, illustri le fasi di realizzazione dei lavori.

9. ESECUZIONE DEI LAVORI.

La corretta esecuzione dei lavori sarà curata dal Direttore dei lavori, che ne assume la piena responsabilità e che, al termine, ne certifica la regolare esecuzione. Nei casi in cui la tipologia degli interventi non necessiti di un direttore dei lavori, un tecnico abilitato dovrà comunque certificare la regolare esecuzione e la corretta quantificazione.

10. DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI.

La documentazione da presentare per riscuotere il contributo consisterà in:

- domanda presentata per la richiesta di accesso ai contributi e comunicazione di accoglimento della stessa, quando trasmessa dall'Amministrazione;

- comunicazione di inizio lavori;

- dichiarazione asseverata del professionista abilitato che certifichi la conclusione dei lavori ed attesti:

a) il rispetto delle caratteristiche edilizie, formali ed estetiche dell'edificio originario;

b) la corretta esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle norme sismiche, edilizie ed alla perizia giurata allegata alla domanda di contributo;

c) il ripristino dell'agibilità sismica;

d) la rispondenza al progetto depositato presso il Genio civile, qualora i lavori riguardino anche elementi strutturali;

- documenti di spesa costituiti da:

a) computo metrico estimativo redatto sulla base del prezziario regionale;

b) fatture di pagamento;

c) documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle fatture;

- rapporto fotografico dello stato post-operam e delle fasi lavorative, con relativa planimetria in cui sia indicato il punto di vista di ciascuna immagine fotografica.

11.CRITERI DI CONTROLLO.

L'ammissibilità delle spese di ciascuna istanza è valutata dall'Amministrazione comunale, competente per territorio, facendo riferimento all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 ed a quanto riportato nel presente documento.

I Comuni sono tenuti ad effettuare, mediante sorteggio, controlli a campione ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, sui progetti e sull'esecuzione in corso d'opera, prima dell'erogazione dei fondi stanziati, verificando la congruità degli interventi previsti nel progetto e la corretta esecuzione mediante sopralluoghi, designando allo scopo un responsabile del procedimento. Dei sopralluoghi è redatto apposito verbale. Qualora in sede di controllo sia accertata la non congruità degli interventi progettati rispetto alle indicazioni definite nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e nei presenti Indirizzi o la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il Comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, in fase di erogazione, con contestuale informativa al Commissario delegato e dandone comunicazione anche agli albi professionali di appartenenza, e di categoria, per i conseguenti provvedimenti.

I controlli, che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri citata individua nell'aliquota minima del 30% delle domande presentate, andranno condotti in modo diversificato in relazione degli importi contributivi richiesti. Dei controlli da eseguire, almeno il 50% dovrà riguardare i lavori il cui importo totale è superiore ai 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione maggiore di 100 euro/mq), il 30% dovrà riguardare i lavori il cui importo è compreso tra 30.000 e 50.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 60 e 100 euro/mq), e la restante parte dovrà essere condotta sugli importi compresi tra 10.000 e 30.000 euro (o costo unitario dei lavori di sola riparazione compreso tra 30 e 60 euro/mq). Qualora il numero di controlli da eseguire risultasse maggiore del numero di domande presenti in una generica classe di contributo, tali controlli andranno eseguiti sulle classi di importo immediatamente inferiori. Ai controlli minimi sopra detti, relativi a ciascun trimestre, ne potranno essere aggiunti altri a discrezione dell'Amministrazione comunale.

Roma, 17 luglio 2009

Il Commissario delegato: BERTOLASO

ALLEGATO

SCHEDA RIEPILOGATIVA

A) Caratteristiche edificio Esito di agibilità: A B C E

Superficie lorda coperta __ __ __ __ mq Num. di piani __ __ N. Unità Abitative totali __ __ __

B) Contributo richiesto ai sensi dell' all'art. 1, comma 2 del D.L. 39/2009 all'art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009
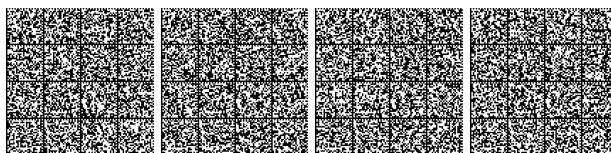
C) Compilazione delle Sezioni della Scheda AEDES ([1])

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: ______

Comune: ______

Frazione/Località: ______ (denominazione Istat)

1 O via |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2 O corso |__|__|__|__| Num. Civico |__|__|__|

3 O vicolo ______ (Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)

Coordinate geografiche (ED50 – UTM fuso) E __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| *Fuso*
N __|__|__|__|__|__|__|,|__|__|__| |__|__|

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO — giorno mese anno

Squadra |__|__|__| Scheda n.|__|__|__|__| Data |__|__|__|__|__|__|

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

Istat Reg.	Istat Prov.	Istat Comune	N° aggregato	N° edificio
|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|	|__|__|__|__|__|__|__|	|__|__|

Cod. di Località Istat |__|__|__|__| Tipo carta ______

Sez. di censimento Istat |__|__|__| N° carta |__|__|__|__|

Dati Catastali Foglio |__|__|__| Allegato |__|__|

Particelle |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Posizione edificio 1 O Isolato 2 O Interno 3 O D'estremità 4 O D'angolo

Denominazione edificio o proprietario |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice Uso |S|__|__|

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

Dati metrici				Età	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	*Altezza media di piano* [m]	*Superficie media di piano* [m^2]		*Costruzione e ristrutturaz.* [max 2]	*Uso*	*N° unità d'uso*	*Utilizzazione*	*Occupanti* (100 10 1)
					A ❑ Abitativo	|__|__|		
❍1 ❍9	1 ❍≤ 2.50	A ❍≤ 50	I ❍400 ÷500	1 ❑ ≤ 1919	B ❑ Produttivo	|__|__|	A ❍ > 65%	0 0 0
❍2 ❍10	2 ❍2.50÷3.50	B ❍50 ÷ 70	L ❍500 ÷650	2 ❑ 19 ÷ 45	C ❑ Commercio	|__|__|	B ❍ 30÷65%	1 1 1 / 2 2 2
❍3 ❍11	3 ❍3.50÷5.0	C ❍70 ÷ 100	M ❍650 ÷900	3 ❑ 46 ÷ 61	D ❑ Uffici	|__|__|	C ❍ < 30%	3 3 3
❍4 ❍12	4 ❍> 5.0	D ❍100 ÷ 130	N ❍900 ÷1200	4 ❑ 62 ÷ 71	E ❑ Serv. Pub.	|__|__|	D ❍Non utilizz.	4 4 4 / 5 5 5
❍5 ❍>12		E ❍130 ÷ 170	O ❍1200 ÷1600	5 ❑ 72 ÷ 81	F ❑ Deposito	|__|__|	E ❍In costruz.	6 6 6
❍6	*Piani interrati*	F ❍170 ÷ 230	P ❍1600 ÷2200	6 ❑ 82 ÷ 91	G ❑ Strategico	|__|__|	F ❍Non finito	7 7 7 / 8 8 8
❍7	A ❍0 C ❍2	G ❍230 ÷ 300	Q ❍2200 ÷3000	7 ❑ 92 ÷ 01	H ❑ Turis-ricet.	|__|__|	G ❍Abbandon.	9 9 9
❍8	B ❍1 D ❍≥3	H ❍ 300÷ 400	R ❍ > 3000	8 ❑ ≥ 2002		*Proprietà*	A ❍Pubblica	B ❍ Privata

SEZIONE 3 **Tipologia** (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali / Strutture orizzontali	Non identificate	Strutture in muratura: A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura irregolare e di cattiva qualità – Con catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,..) – Senza catene o cordoli	A tessitura regolare e di buona qualità – Con catene o cordoli	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1 Non Identificate	○	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐
2 Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	○	G1	H1
3 Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐		☐	☐
4 Travi con soletta **deformabile** (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2
5 Travi con soletta **semirigida** (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐	○	☐	☐
6 Travi con soletta **rigida** (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3

Altre strutture	
Telai in c.a.	☐
Pareti in c. a.	☐
Telai in acciaio	☐

REGOLARITA'	Non regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	○	○
2 Disposizione tamponature	○	○

Copertura

1 ○ Spingente pesante
2 ○ Non spingente pesante
3 ○ Spingente leggera
4 ○ Non spingente leggera

SEZIONE 4 **Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**

Livello - estensione / Componente strutturale - Danno preesistente	DANNO (1) D4-D5 Gravissimo > 2/3	D4-D5 1/3 - 2/3	D4-D5 < 1/3	D2-D3 Medio grave > 2/3	D2-D3 1/3 - 2/3	D2-D3 < 1/3	D1 Leggero > 2/3	D1 1/3 - 2/3	D1 < 1/3	Nullo	PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI: Nessuno	Demolizioni	Cerchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Transenne e protezione passaggi
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	A	B	C	D	E	F
1 Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
2 Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
3 Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
4 Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐	☐	☐	☐	☐
5 Tamponature-tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○	○	☐		☐	☐	☐
6 Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	○						

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato campire **Nullo**.

D) Parametri sintetici indicativi dei costi

Costo complessivo _ _ _ _ _€ Costo unitario totale _ _ _ _€ / m²

Costo unitario int. riparazione _ _ _ _€ / m² Costo unitario int. rinforzo locale _ _ _ _€ / m²

E) Parametri sintetici indicativi dei lavori previsti

A	**Elementi strutturali interessati dagli interventi di rinforzo locale**	1 ☐ fondazioni 2 ☐ travi	3 ☐ pilastri / setti 4 ☐ murature	5 ☐ solai 6 ☐ coperture	7 ☐ scale 8 ☐ altro____________
B	**Interventi di rinforzo locale**	1 ☐ interventi in fondazione 2 ☐ aumento resist./duttil sezioni	3 ☐ nodi/collegamenti telai 4 ☐ aumento resistenza muri	5 ☐ tiranti, cordoli, catene 6 ☐ rinforzo solai o coperture	7 ☐ eliminazione spinte 8 ☐ altro ____________
C	**Stima dell'estensione degli interventi in relazione alla volumetria totale della struttura**	Codice intervento |__| |__|__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata Codice intervento |__| |__|__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata Codice intervento |__| |__|__| % percentuale volumetrica dell'edificio interessata			
D	**Tipologia di Intervento previsto sulle tamponature**	1 ☐ nessuno	2 ☐ risarcitura lesioni con intonaco cementizio armato	3 ☐ collegamento meccanico agli elementi strutturali	4 ☐ ancoraggio con fibre agli elementi strutturali / 5 ☐ Altro ________

F) Commenti e note

____

(1) Per la corretta compilazione del paragrafo C fare riferimento al manuale di compilazione della Scheda AEDES

09A08746
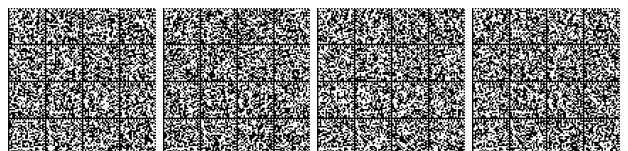
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTERI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato relativo all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791, del 15 luglio 2009, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile».

All'art. 3, comma 4, ultimo capoverso dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3791 del 15 luglio 2009 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», alla pagina 4 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2009, dove è scritto: «Il Commissario può avvalersi delle deroghe di cui al *comma 7*», deve rettificarsi: «Il Commissario può avvalersi delle deroghe di cui al *comma 8*».

Al comma 5 del medesimo articolo stessa pagina, al primo capoverso, dove è scritto: «Fermo restando quanto disposto dal *comma 5*», deve rettificarsi: «Fermo restando quanto disposto dal *comma 6*,».

Al comma 8 del medesimo articolo alla stessa pagina 4, terzo capoverso, ed all'articolo 5, comma 7, come riportato alla pagina 5, dove è scritto: «decreto legislativo 12 aprile 2006, *n. 183*» deve rettificarsi: «decreto legislativo 12 aprile 2006, *n. 163*».

09A08851

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 13 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,3975
Yen	129,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,028
Corona danese	7,4451
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86780
Fiorino ungherese	277,96
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,4020
Nuovo leu romeno	4,2238
Corona svedese	11,0518
Franco svizzero	1,5133
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0700
Kuna croata	7,3310
Rublo russo	45,8900
Lira turca	2,1701
Dollaro australiano	1,8010
Real brasiliano	2,7850
Dollaro canadese	1,6239
Yuan cinese	9,5487
Dollaro di Hong Kong	10,8308
Rupia indonesiana	14310,09
Rupia indiana	68,6030
Won sudcoreano	1831,85
Peso messicano	19,1576
Ringgit malese	5,0338
Dollaro neozelandese	2,2407
Peso filippino	67,508
Dollaro di Singapore	2,0483
Baht tailandese	47,732
Rand sudafricano	11,5835

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08628

Cambi di riferimento del 14 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Tasso
Dollaro USA	1,3991
Yen	130,34
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,014
Corona danese	7,4458
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85755
Fiorino ungherese	275,79
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7012
Zloty polacco	4,3557
Nuovo leu romeno	4,2165
Corona svedese	10,9725
Franco svizzero	1,5159
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0355
Kuna croata	7,3320
Rublo russo	45,1890
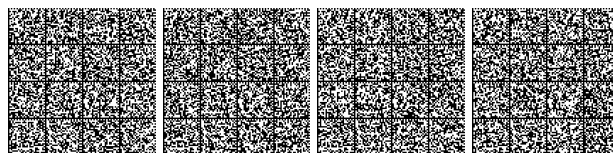
Lira turca	2,1540
Dollaro australiano	1,7689
Real brasiliano	2,7537
Dollaro canadese	1,6018
Yuan cinese	9,5599
Dollaro di Hong Kong	10,8436
Rupia indonesiana	14284,31
Rupia indiana	68,5070
Won sudcoreano	1815,93
Peso messicano	19,1327
Ringgit malese	5,0179
Dollaro neozelandese	2,1988
Peso filippino	67,362
Dollaro di Singapore	2,0404
Baht tailandese	47,758
Rand sudafricano	11,4694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08629

Cambi di riferimento del 15 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4089
Yen	131,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,900
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85760
Fiorino ungherese	273,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7004
Zloty polacco	4,2900
Nuovo leu romeno	4,2165
Corona svedese	10,9746
Franco svizzero	1,5179
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0190
Kuna croata	7,3240
Rublo russo	44,9035
Lira turca	2,1625
Dollaro australiano	1,7551
Real brasiliano	2,7472
Dollaro canadese	1,5813
Yuan cinese	9,6250
Dollaro di Hong Kong	10,9194
Rupia indonesiana	14275,68
Rupia indiana	68,5150
Won sudcoreano	1797,93
Peso messicano	19,2836
Ringgit malese	5,0206
Dollaro neozelandese	2,1780
Peso filippino	67,500
Dollaro di Singapore	2,0460
Baht tailandese	48,010
Rand sudafricano	11,4842

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08630

Cambi di riferimento del 16 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4130
Yen	132,63
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,861
Corona danese	7,4456
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85910
Fiorino ungherese	272,82
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,2900
Nuovo leu romeno	4,2313
Corona svedese	11,0135
Franco svizzero	1,5154
Corona islandese	*
Corona norvegese	9,0015
Kuna croata	7,3270
Rublo russo	44,9351
Lira turca	2,1570
Dollaro australiano	1,7582

Real brasiliano	2,7279
Dollaro canadese	1,5787
Yuan cinese	9,6526
Dollaro di Hong Kong	10,9512
Rupia indonesiana	14305,53
Rupia indiana	68,7710
Won sudcoreano	1795,45
Peso messicano	19,1829
Ringgit malese	5,0465
Dollaro neozelandese	2,1852
Peso filippino	67,739
Dollaro di Singapore	2,0501
Baht tailandese	48,130
Rand sudafricano	11,4575

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08631

Cambi di riferimento del 17 luglio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4090
Yen	132,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,918
Corona danese	7,4453
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86530
Fiorino ungherese	274,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7000
Zloty polacco	4,3355
Nuovo leu romeno	4,2475
Corona svedese	11,0476
Franco svizzero	1,5193
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,9960
Kuna croata	7,3360
Rublo russo	44,8010
Lira turca	2,1525
Dollaro australiano	1,7621
Real brasiliano	2,7293
Dollaro canadese	1,5734
Yuan cinese	9,6259
Dollaro di Hong Kong	10,9198
Rupia indonesiana	14340,05
Rupia indiana	68,6610
Won sudcoreano	1780,60
Peso messicano	19,1765
Ringgit malese	5,0238
Dollaro neozelandese	2,1884
Peso filippino	67,567
Dollaro di Singapore	2,0438
Baht tailandese	47,991
Rand sudafricano	11,4140

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

09A08632

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Non inclusione della sostanza attiva triflumuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La sostanza attiva triflumuron non è inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2009/241/CE del 16 marzo 2009.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate entro il 16 settembre 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva triflumuron, nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 16 maggio 2010.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva triflumuron, è consentito fino al 16 settembre 2010.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva triflumuron, non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2009/65/CE si potrà consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: «http://www.ministerosalute.it/fitosanitariwsWeb new/FitosanitariServlet».

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente comunicato sarà pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08643
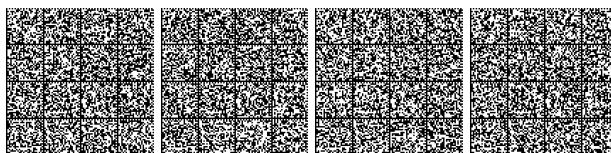
Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Tiamulene 100 MP».

Decreto n. 83 del 2 luglio 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini TIAMULENE 100 MP.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (FC) - Via Piana, 265 - codice fiscale n. 00136770401.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bertinoro (FC) - Via Piana, 265.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103973018.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

Principi attivi:

Tiamulina idrogeno fumarato 100,00 g;

Equivalente a tiamulina base 81,00 g.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Suini.

Indicazioni terapeutiche: Suini: trattamento della enterite necrotica, della micoplasmosi e della polmonite enzootica causate da agenti sensibili alla tiamulina.

Tempi di attesa: Suini:

carne e visceri: venti giorni.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

periodo di validità dopo inserimento nel mangime: 2 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08592

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stargate»

Provvedimento n. 125 del 30 giugno 2009

Specialità medicinale per uso veterinario STARGATE.

Confezioni:

flacone 50 compresse da 2 mg per cani e gatti - A.I.C. numero 101590026;

flacone da 1 ml per cani e gatti - A.I.C. numero 101590038.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (Reggio Emilia), Via Portella della Ginestra n. 9 - codice fiscale 01305480650.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II - richiesta nuova concentrazione e nuova confezione di medicinale veterinario già autorizzato.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione nella nuova concentrazione da 600 mg per soli cani: flacone da 50 compresse da 10 mg per cani - A.I.C. numero 101596010.

La composizione della nuova concentrazione è la seguente:

Composizione: ogni compressa da 600 mg contiene:

principio attivo: stanozololo 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A08593

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di variante del tracciato del metanoddotto di alimentazione della centrale termoelettrica di Villa di Serio - presentato dalla società Italgen S.r.l., in Bergamo.

Con decreto DSA-DEC-2009-0000585 del 15 giugno 2009 è stata espressa la pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativa al progetto di variante del tracciato del metanodotto di alimentazione della centrale termoelettrica di Villa di Serio (Bergamo) - presentato dalla società Italgen S.r.l., con sede in Bergamo, via Camozzi, 124.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settoriazione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

09A08572

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione dei decreti ministeriali relativi all'individuazione dei settori artistico disciplinari delle Accademie di belle arti e dei Consevatori di musica.

Con i decreti ministeriali n. 89 e n. 90, del 3 luglio 2009, sono stati definiti i settori artistisco-disciplinari, rispettivamente, delle Accademie delle belle arti e dei Consevatori di musica.

Il testo integrale dei predetti decreti è consultabile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it nel settore Alta formazione artistica, sia nella rubrica «notizie» che nella rubrica «offerta formativa».

09A08575
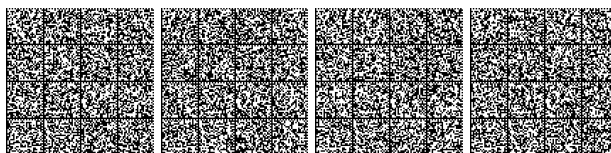
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1242/2009 dell'8 giugno 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Timod».

Nell'estratto della determinazione n. 1242/2009 dell'8 giugno 2009 relativa al medicinale per uso umano TIMOD pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2009 supplemento ordinario n. 104 - serie generale - n. 156, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL)

leggasi:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

09A08723

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 1176/2009 del 28 aprile 2009 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Phoslo».

Nell'estratto della determinazione n. 1176/2009 del 28 aprile 2009 relativa al medicinale per uso umano PHOSLO pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2009 supplemento ordinario n. 79 - serie generale - n. 120, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Fresenius Medical Care Nephologica Deutschland GmbH

leggasi:

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

09A08722

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2009 per servizi Bitstream».

Si comunica l'avvio del procedimento «Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2009 per servizi Bitstream» pubblicata il 18 giugno 2009 ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 13/09/CIR.

Lo scopo del procedimento è la valutazione ed eventuale modifica dell'offerta di riferimento suddetta per l'anno 2009.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanni Santella, funzionario della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica.

Il procedimento si concluderà entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'autorità in partenza ed in arrivo. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'autorità con determinazione motivata.

Si invitano i soggetti interessati a far pervenire all'autorità memorie scritte sull'argomento oggetto del procedimento entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, anche a mezzo fax al numero 081-7507.621, oltre che al seguente indirizzo e-mail: g.santella@agcom.it

La presente comunicazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web dell'autorità.

09A08573

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-172) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
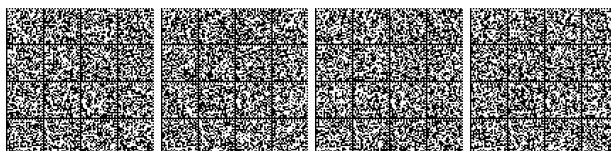
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
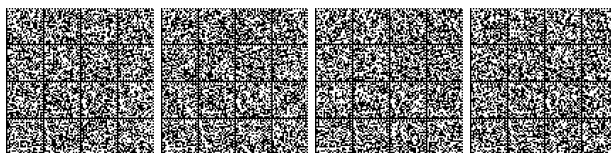
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.